



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “*legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831, della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

**VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 50-bis, commi 8 e 9, che prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato “*Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale*”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia “*riforma*”, intervento “*1.1 Politiche attive del lavoro e formazione*”, pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021, in particolare, la previsione di cui all’art. 5, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in parola;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, recante “*Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all’intervento M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)*”;



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2025, concernente l'individuazione dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all'articolo 21, commi 1 e 3, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 febbraio 2025, recante *“Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento M5C1 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione - nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il ministro delle imprese e del made in Italy e il ministro dell'economia e delle finanze, del 3 aprile 2025, recante *“Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95”*;

**VISTA** la Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio (COM/2025/675 final) che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia che recepisce le modifiche al PNRR positivamente valutate dalla Commissione europea in sede di negoziato con le Autorità italiane;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 dicembre 2025, recante *“Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all'intervento M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”*;

**VISTA** la Decisione di esecuzione del Consiglio CID n. 15106/25 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvata dal Consiglio Europeo in data 27 novembre 2025;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 403 del 17 dicembre 2021 con il quale è stato disposto l'impegno di spesa in favore delle regioni dell'importo di € 50.000.000,00 afferente al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP);

**RITENUTO** di dover procedere all'individuazione delle modalità attuative degli interventi di cui al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale;



## IL DIRETTORE GENERALE

### DECRETA

#### Articolo 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di programmazione ed erogazione del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale di cui all'art. 50 bis, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.

#### Articolo 2

*(Destinatari)*

1. Le risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale possono essere utilizzate per la realizzazione di percorsi formativi destinati ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

#### Articolo 3

*(Interventi ammissibili)*

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la realizzazione dei seguenti interventi formativi ed occupazionali:
  - a) Percorsi di aggiornamento professionale con durata fino ad un massimo di 60 ore, destinati ai lavoratori di cui all'art. 2 impiegati presso un'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 aprile 2025;
  - b) Percorsi di aggiornamento professionale con durata fino ad un massimo di 150 ore, oppure percorsi di riqualificazione professionale di durata compresa tra 151 ore e 600 ore per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, avendo riguardo anche ai beneficiari di Assegno di ricollocazione CIGS (tali percorsi possono essere organizzati dai Centri per l'Impiego e dalle strutture regionali preposte alla gestione delle crisi aziendali, sulla base di specifiche richieste pervenute dalle aziende del territorio o sulla base di quanto previsto negli Accordi sottoscritti con le OO.SS. per la gestione di specifiche situazioni di crisi);
  - c) Organizzazione di *Job Day* correlati a specifici percorsi di aggiornamento professionale (c.d. laboratori formativi) con durata fino ad un massimo di 60 ore da erogarsi anche successivamente alla giornata del *Job Day*;



## IL DIRETTORE GENERALE

- d) Attività formative di aggiornamento professionale mirate con durata fino ad un massimo di 60 ore, organizzate dai Centri per l'Impiego, sulla base di specifiche richieste pervenute dalle aziende del territorio;
  - e) Servizi di supporto alla ricollocazione professionale, mediante lo strumento dell'*outplacement*, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso attività formative di aggiornamento professionale con durata fino ad un massimo di 60 ore.
2. Per i destinatari di cui all'art. 2, congiuntamente alle attività formative previste al comma precedente, è possibile avviare percorsi di IVC - Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze ai sensi del d.lgs. n. 13/2013 e del D.I. del 14 dicembre 2021 di cui alla Delibera ANPAL n. 5 del 09.05.2022, erogati dai Soggetti Titolati dalle Regioni nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC), al fine di valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite e mettere in trasparenza le attività e i risultati di apprendimenti per rafforzare la loro spendibilità in altri contesti.
  3. È possibile prevedere l'erogazione di una indennità di partecipazione per la fruizione degli interventi di cui al comma 1.  
È, altresì, possibile prevedere, per i percorsi di cui alle lett. a), b) (con esclusione dei beneficiari di Assegno di ricollocazione CIGS), d), e) del comma 1 l'erogazione di un bonus pari ad un valore di 250 euro, in caso di superamento dell'esame finale con esito positivo.
  4. Il bonus di cui al comma 3 deve essere in ogni caso previsto per il beneficiario genitore. La Regione stabilisce i criteri di assegnazione, fino a un massimo di 650 euro, scegliendo alternativamente tra il valore soglia dell'ISEE del beneficiario genitore richiedente o il numero dei figli. In tal caso, il bonus di cui al comma 3 è maggiorato di 100 euro per ogni figlio di età inferiore ad anni 10, fino ad un massimo di 650 euro.
  5. La programmazione del bonus di cui al comma 4 è facoltativa nel solo caso in cui la Regione abbia previsto misure analoghe, ovvero forme di sostegno alla genitorialità, a valere su altri fondi, per i soggetti destinatari di cui all'art. 2.

### Articolo 4

*(Modalità di accesso)*

1. Le regioni adottano uno specifico Piano di programmazione dell'intero ammontare delle risorse assegnate, fatto salvo il caso in cui le risorse siano già state oggetto di programmazione nell'ambito dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021.
2. Il Piano di programmazione è adottato dalla regione, previa valutazione di coerenza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alle finalità del suddetto Fondo.
3. Le attività di cui all'art. 3 sono programmate in regime di semplificazione dei costi, con l'utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS).

## IL DIRETTORE GENERALE

Le attività programmate devono rispettare i LEP definiti dall'art.18 del d.lgs. 150/2015 così come descritti sia nell'Allegato B del Decreto MLPS n. 4 del 2018 sia nel Decreto interministeriale del 14 dicembre 2021 relativo agli standard della formazione, adottando le UCS relative al Programma Gol o quelle specifiche regionali.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del Piano di programmazione.
5. Qualora si renda necessario variare il Piano di programmazione di cui al comma 2, la Regione trasmette la proposta di modifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale si esprime entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di modifica.

### Articolo 5

*(Risorse)*

1. Le risorse di cui all'art. 1, ripartite alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 novembre 2021 sono assegnate alle regioni ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art. 3.

### Articolo 6

*(Modalità di erogazione delle risorse)*

1. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Piano di programmazione di cui all'articolo 4, si procede all'erogazione dell'intero ammontare delle risorse assegnate, previa richiesta da parte della regione.
2. All'esito della realizzazione degli interventi, la regione trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione delle attività svolte in attuazione del Piano di programmazione approvato.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Temussi

MASSIMO  
TEMUSSI  
04.05.2026  
11:57:08  
GMT+02:00



Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto leg. "Codice dell'amministrazione digitale", e s.m.i..

15, n. 82, recante



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO  
PRESSO IL  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
UFFICIO2

A:

m\_lps - Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

dgpoliticheattivelavoro.div5@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: PROTOCOLLO NR: 8490 - DEL 04/05/2026 - 44 - D.G. DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE DDG N. 211 DEL 04 MAGGIO 2026 RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL "FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (FPCRP)", ISTITUITO CON L'ART 50-BIS, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N 106.

Si attesta che il provvedimento n. **211** del **04/05/2026**, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, protocollato da questo Ufficio in data **04/05/2026** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **8450**,

ha superato

il controllo preventivo di regolarita' contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto e' stato registrato al n. **217**, in data **08/05/2026** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera a) .

Data 08/05/2026

*Il Dirigente*  
*Firmato digitalmente da*  
Giovanni Balducci



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 211 del 04/05/2026, con oggetto MLPS DDG 211 DEL 4/5/2026 relativo alla disciplina del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale FPCRП istituito con l'art 50-bis commi 8 e 9 del decreto-legge 25 maggio 2021 n 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n 106 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0028963 - Ingresso - 06/05/2026 - 10:19 ed è stato ammesso alla registrazione il 18/05/2026 n. 567

Il Magistrato Istruttore

RAFFAELE MAIENZA  
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791

pec: [controllolegittimita@minisalute.lavoro@cortecert.it](mailto:controllolegittimita@minisalute.lavoro@cortecert.it)

m\_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE n. 0012941-03-07-2026